

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE
(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 131 del 23.12.2024

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità*
- Art. 2 – Soggetti interessati*
- Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi*
- Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta*
- Art. 5 – Centrali di committenza/stazione unica appaltante e incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti*
- Art. 6 – Compatibilità, limiti di impiego ed esclusione dalla disciplina dell'incentivo*
- Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione*
- Art. 8 – Proprietà degli elaborati*
- Art. 9 – Costituzione della quota incentivo*
- Art. 10 – Principi e criteri di corresponsione dell'incentivo*
- Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo*
- Art. 12 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione*
- Art. 13 – Liquidazione dell'incentivo*
- Art. 14 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore*

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo dell'incentivo previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture, compresi i PPP e le concessioni di servizi o lavori. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 1, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile Unico del Progetto, secondo la disciplina del Codice¹.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica altresì ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività indicate nell'allegato I.10 del

¹ Il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Responsabile Unico del Progetto nelle fattispecie previste dall'art. 114, comma 8, e dall'Allegato II.14, art. 32, commi 2 e 3, del Codice oppure a prescindere da importo e dai casi dell'art. 8 dell'allegato I.2, **il RUP è diverso dal DEC** nelle seguenti tipologie di servizi: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi. Se i servizi da affidare, non rientrano nell'elenco sopra menzionato, si applica il primo parametro oggettivo: **se sono superiori ad € 215.000 i.e. il RUP deve essere diverso dal DEC**. Se invece l'importo è inferiore a € 215.000 e non rientrano nei servizi di particolare importanza, si possono applicare i seguenti criteri e nominare il DEC: 1 interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 2 prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; 3 interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 4 per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. Le forniture sono considerate di particolare importanza ove siano di importo superiore a 500.000,00 euro.

Codice:

- Responsabile Unico del Progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice, viene nominato dalla Stazione Appaltante con il primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Responsabile del Settore competente per l'intervento.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, la Stazione Appaltante può individuare specifici modelli organizzativi che prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento. I responsabili di fase sono nominati direttamente dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta (di approvazione progetto o specifica).
3. L'affidamento dell'incarico ai dipendenti aventi una funzione differente rispetto a quelle di cui ai commi 1 e 2 ma che concorrono ugualmente a espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro è effettuato con provvedimento del Responsabile del Settore competente per l'intervento, previa proposta del RUP qualora questi sia diverso dal Responsabile di Settore stesso. Lo stesso atto dovrà recepire i nominativi del RUP e degli eventuali responsabili di fase.
4. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti incaricati, indicandone il grado di partecipazione espresso sulla base del coefficiente di ripartizione dell'incentivo, nonché il relativo cronoprogramma.
 6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro e/o al cronoprogramma possono essere apportate dal Responsabile di Settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo e/o della eventuale modifica del cronoprogramma.
 7. L'incarico assunto dai dipendenti comporta la responsabilità delle attività assegnate, entro i limiti del ruolo e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico.

Articolo 5

(Centrali di committenza/stazione unica appaltante ed incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/SUA, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento all'art. 9, comma 4, secondo i relativi rapporti convenzionati. Il versamento alla centrale di committenza/SUA include la quota del 20% del successivo art. 9, comma 3, lett. b).
2. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile Unico del Progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale del Comune di Silea a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, al Comune di Silea da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere da questo corrisposti allo stesso personale.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore del Comune di Silea dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nell'incentivo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere da questa corrisposti allo stesso personale.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 6

(Compatibilità, limiti di impiego ed esclusione dalla disciplina dell'incentivo)

1. I soggetti individuati per gli affidamenti di cui all'art. 1 possono partecipare, anche contemporaneamente, a più procedure di affidamento.

2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre stazioni appaltanti, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 9, comma 3, lett. b).
4. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, se non riconducibili al Libro I Parte III del Codice;
 - b) i PPP, le concessioni, i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - d) i lavori in amministrazione diretta.
5. Per le finalità di cui al comma 2 la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante promuove l'aggiornamento del personale, consistente nella partecipazione a corsi di formazione specifica.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Settore coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, secondo gli incarichi conferiti, restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Articolo 9

(Costituzione della quota incentivo)

1. E' costituita una quota incentivo nella quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Per gli affidamenti di cui all'art. 1, c. 1, nella deliberazione di approvazione dei progetti, ovvero determinazione a contrarre o diverso apposito atto, verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione dell'incentivo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nell'incentivo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, compresi i PPP e le concessioni di servizi o lavori, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, le risorse sono destinate:
- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023.
La quota di cui alla presente lettera b) è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 6, comma 2;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte perchè privedell'attestazione di cui all'art. 13;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
 - c) Le risorse di cui alla lettera b) sono destinate nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente.
4. La misura effettiva delle risorse è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA 9.A) – LAVORI

Classi di importo procedura di affidamento dei lavori, PPP e concessioni	Percentuale da applicare
<i>per la parte fino a euro 1.500.000</i>	2%
<i>per la parte oltre euro 1.500.000 e fino a euro 5.548.000</i>	1,8%
<i>per la parte oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000</i>	1,6%
<i>per la parte oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000</i>	1,4%
<i>per la parte oltre euro 25.000.000</i>	1,0%

TABELLA 9.B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo procedura di affidamento dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
<i>per la parte fino a euro 500.000,00</i>	2%
<i>per la parte oltre euro 500.000,00</i>	1,5%

5. La percentuale va applicata sull'importo stimato a base di affidamento, al netto di IVA, compreso il valore delle opzioni di proroga e rinnovo quali modifiche del contratto in corso di esecuzione, se previste esplicitamente nei documenti della procedura di affidamento e conseguentemente attivate.
6. In caso di procedura divisa per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto.

7. Nel caso di contratti misti si applica la percentuale riferita al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del contratto, come indicato all'art. 14, comma 18, del Codice.
8. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, PPP o concessione.
9. Nel caso di modifiche del contratto in corso di esecuzione di cui all'art. 120 del Codice, escluse quelle di cui al comma 1 lett. a), che comportino aumento del valore del contratto, l'importo dell'incentivo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura, PPP o concessione, viene incrementato sulla base della quota di aumento dell'importo contrattuale al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Articolo 10

(Principi e criteri di corresponsione dell'incentivo)

1. L'incentivo è corrisposto ad ogni soggetto destinatario in applicazione dei coefficienti di ripartizione di cui all'art. 11 e secondo le quote maturate in relazione all'articolazione delle fasi di attuazione, come indicate nelle Tabelle "A" e "B" allegate al presente Regolamento. Ai fini della corresponsione il Responsabile di Settore tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, PPP o concessione.
3. La corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile di Settore è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 13.
4. In ogni caso i dipendenti individuati per le attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete al RUP attestare, con le modalità di cui al successivo art. 13, il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
6. In assenza di "collaboratori" all'attività del RUP, quali responsabili di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta al RUP.
7. In assenza di responsabili di fase la quota di cui al n. 3 della tabella 11.A e 11.B viene ripartita tra gli addetti secondo quanto riportato nell'atto di individuazione del gruppo di lavoro. In assenza di responsabili di fase la quota di cui al n. 6 delle tabelle 11.A e 11.B viene ripartita tra il RUP e gli addetti, nei limiti delle percentuali successivamente specificate, secondo quanto riportato nell'atto di individuazione del gruppo di lavoro.

Articolo 11

(Coefficients di ripartizione dell'incentivo)

11.1 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per appalti di lavori, PPP e concessioni

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, PPP e concessioni sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

n.	Attività tecnica	Coefficiente
1	Responsabile Unico del Progetto	0,25
2	Programmazione della spesa per investimenti	0,01
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali eventuale responsabile di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento nelle fasi della programmazione, verifica ed esecuzione	0,25*
4.1	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	0,01
4.2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0,01
4.3	Redazione del progetto esecutivo	0,04
4.4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0,01
5	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	0,04
6	Gestione complessiva della fase di affidamento (predisposizione documenti di gara, gestione telematica, predisposizione della proposta di aggiudicazione) da parte di eventuali responsabili di fase e addetti dell'Ente o della SUA	0,25**
7.1	Direzione dei lavori/ufficio direzione dei lavori	0,08
7.2	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	0,01
7.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,01
8.1	Collaudo tecnico-amministrativo/CRE	0,02
8.2	Collaudo statico	0,01
	Totale	1,00

* 60% per eventuale responsabile di fase e 40% per addetti alla fase.

**60% per eventuale responsabile di fase e 40% per addetti alla fase. In assenza di responsabili di fase la percentuale corrispondente sarà così ripartita: 40% RUP e 60% addetti.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare i soggetti incaricati della corrispondente attività, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della specifica procedura da affidare, l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, risulti non svolta, le percentuali assegnate all'incentivazione di tali attività tecniche confluiscono nell'ammontare di cui all'art. 9 c. 3 lett. b).

11.2 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per appalti di servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle

percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tabella 11.B - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo per appalti di servizi e forniture		
n.	Attività tecnica	Coefficiente
1	Responsabile Unico del Progetto	0,25
2	Programmazione della spesa per investimenti	0,01
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali eventuale responsabile di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento nelle fasi della programmazione, verifica ed esecuzione	0,20*
4	Redazione del progetto (livello unico)	0,05
5	Gestione complessiva della fase di affidamento (predisposizione documenti di gara, gestione telematica, predisposizione della proposta di aggiudicazione) da parte di eventuali responsabili di fase e addetti dell'Ente o della SUA	0,25**
6	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	0,20
7	Verifica di conformità/Regolare esecuzione	0,04
	Totale	1,00

* 60% per eventuale responsabile di fase e 40% per addetti alla fase.

**60% per eventuale responsabile di fase e 40% per addetti alla fase. In assenza di responsabili di fase la percentuale corrispondente sarà così ripartita: 40% RUP e 60% addetti.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare i soggetti incaricati della corrispondente attività, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della specifica procedura da affidare, l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, risulti non svolta, le percentuali assegnate all'incentivazione di tali attività tecniche confluiscono nell'ammontare di cui all'art. 9 c. 3 lett. b).

Articolo 12

(Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Nel caso vengano accertati aumenti dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento (opera/lavoro, servizio, fornitura, PPP o concessione) o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si procede come di seguito specificato alla decurtazione dell'incentivo spettante per funzioni tecniche.
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario o a terzi, si applica una penalità sull'incentivo del singolo lavoro e/o opera, servizio e fornitura, PPP o concessione, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non sono state svolte correttamente, non completate, oppure vi sono incrementi superiori al 50% dei tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, ai soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili a norme, cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Il Responsabile di Settore competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla

non corresponsione dell'incentivo.

5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera e/o lavoro, servizio o fornitura, PPP o concessione.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali in corso di esecuzione di cui all'art 120 del Codice;
 - b) Sospensioni e proroghe dei lavori, servizi o forniture, PPP o concessioni dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente agli affidatari, soggetti a penale per ritardo.

Articolo 13

(Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore competente, sentito il RUP che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dai dipendenti in ordine all'effettività di quanto svolto e ai relativi tempi. In caso di coincidenza dei ruoli, il Responsabile di Settore procede alla liquidazione previa attestazione del Segretario Generale in merito alla regolarità della proposta di liquidazione.
2. L'attestazione di cui al comma 1 è costituita da apposita scheda di rendicontazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, PPP o concessione con evidenza della fase di attuazione maturata secondo le articolazioni indicate nelle Tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento.
3. La liquidazione dell'incentivo può avvenire complessivamente o alla fine di ogni fase di cui alle Tabelle "A" e "B", comunque nei limiti di quanto previsto dall'art. 6, comma 2.
4. Ai fini della liquidazione, l'attestazione di cui ai commi precedenti è da intendersi anche valutazione delle attività espletate da ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, anche in applicazione dell'art. 12.

Articolo 14

(Disciplina transitoria ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 3 svolte in relazione a procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023.
2. Per interventi con procedure di affidamento avviate dal 1 luglio 2023, i gruppi di lavoro, per le attività svolte da tale data, sono costituiti con atto immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua adozione.

Tabella “A” – rif. art. 11, tabella coefficienti “11.A” – Modalità di liquidazione dell’incentivo per la realizzazione di opere e lavori, PPP e concessioni

n.	Attività tecnica	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione (*)	Coefficienti (**)
1	Responsabile Unico del Progetto		20%	35%	45%	0,25
2	Programmazione della spesa per investimenti	100%				0,01
3	Collaborazione all’attività del RUP, quali eventuale responsabile di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento nelle fasi della programmazione, verifica ed esecuzione	10%	30%		60%	0,25
4.1	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali					0,00
4.2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		100%			0,01
4.3	Redazione del progetto esecutivo		100%			0,05
4.4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		100%			0,01
5	Verifica del progetto ai fini della sua validazione		100%			0,04
6	Gestione complessiva della fase di affidamento (predisposizione documenti di gara, gestione telematica, invio al RUP della proposta di aggiudicazione) da parte di eventuali responsabili di fase e addetti dell’Ente o della SUA			100%		0,25
7.1	Direzione dei lavori/ufficio direzione dei lavori				100%	0,08
7.2	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				100%	0,01
7.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				100%	0,01
8.1	Collaudo tecnico-amministrativo/CRE				100%	0,02
8.2	Collaudo statico				100%	0,01

(*) per le attività riconducibili alla fase di esecuzione dell’appalto, la liquidazione può essere riconosciuta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

(**) N.B. per l’effettiva determinazione dei coefficienti trova applicazione l’art. 11.1.3 ai fini dell’eventuale riparametrazione

Tabella “B” – rif. art. 11, tabella coefficienti “11.B” - Modalità di liquidazione dell’incentivo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni

n.	Attività tecnica	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione (*)	Coefficienti (**)
1	Responsabile Unico del Progetto		45%	55%	0,25
2	Programmazione della spesa per investimenti	100%			0,01
3	Collaborazione all’attività del RUP, quali eventuale responsabile di fase e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento nelle fasi della programmazione, verifica ed esecuzione	10%		90%	0,20
4	Redazione del progetto (livello unico)		100%		0,05
5	Gestione complessiva della fase di affidamento (predisposizione documenti di gara, gestione telematica, invio al RUP della proposta di aggiudicazione) da parte di eventuali responsabili di fase e addetti dell’Ente o della SUA		100%		0,25
6	Direzione dell’esecuzione ed eventuale direttore operativo			100%	0,20
7	Verifica di conformità/Regolare esecuzione			100%	0,04

(*) per le attività riconducibili alla fase di esecuzione dell’appalto, la liquidazione può essere riconosciuta in relazione allo stato di avanzamento

(**) N.B. per l’effettiva determinazione dei coefficienti trova applicazione l’art. 11.2.3 ai fini dell’eventuale riparametrazione